



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Dipartimento Reg.le Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le Leggi Nazionali e Regionali che regolamentano la materia urbanistica;

VISTO l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n° 40;

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 1978 n. 71;

PREMESSO che:

Con foglio n. 5893 del 22/4/2010, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 29728 del 29/4/2010 il Comune di Calatabiano ha richiesto l'approvazione della variante agli artt. 5 e 6 del vigente Regolamento Edilizio annesso al P.R.G. approvato con D. Dir. n. 1379 del 24/11/2003.

VISTA Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28/12/2009 avente oggetto: "Modifica agli artt. 5 e 6 del Regolamento edilizio Comunale, composizione e funzionamento della Commissione edilizia".

VISTI i seguenti atti ed elaborati:

- Atti di pubblicazione ex art. 3 della L.R. 71/78 (Avviso all'Albo Pretorio; Manifesto murale; stralcio GURS n. 22 del 29/5/2009; stralcio "Quotidiano di Sicilia")

- Attestazione del Segretario Comunale relativa alla mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante..

- Copia conforme degli artt. 5 e 6 del vigente Regolamento Edilizio;

- Stralcio della GURS n. 56 del 24/12/2003 ove risulta pubblicato il Decreto dirigenziale n. 1379/DRU del 24/11/2003 di approvazione del P.R.G. con annesso regolamento edilizio comunale.

VISTO il parere n° 1 del 28/7/2010, espresso ai sensi dell'art. 10 della L.R. 40/95, dall'Unità Operativa 4.2/DRU di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<...Omissis...

Rilevato che:

- Con delibera n. 47 del 28/12/2009 il Consiglio Comunale di Calatabiano, su proposta del Responsabile dell'Area Tecnica Ecologica Ambiente, prot. n. 37 del 17/12/2009, ha adottato la modifica agli artt. 5 e 6 del R.E.C.;

- La suddetta delibera è stata debitamente pubblicata all'albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi e sono state altresì espletate le procedure di pubblicazione ex art. 3 della L.R. 71/78;

- A seguito di dette pubblicazioni, come attestato in data 14/4/2010, dal Segretario comunale, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni alla delibera e/o alla variante adottata.

- Dal testo della su richiamata proposta di deliberazione, si rileva che il Responsabile dell'Area Tecnica ha evidenziato che il vigente testo degli artt. 5 e 6 del vigente R.E.C. contrasta con le disposizioni di cui alla legge n. 127 del 15/5/97 che attribuisce agli uffici tecnici le competenze prima attribuite agli amministratori degli Enti locali; le suddette norme di Regolamento infatti prevedono, quali membri della Commissione, oltre che figure professionali tecniche, il Sindaco e l'Assessore all'urbanistica.

- Per quanto rilevato è stato predisposto dal Responsabile il seguente testo sostitutivo degli artt. 5 e 6 del REC:


"ART. 5

La Commissione edilizia viene nominata dal Sindaco e dura in carica cinque anni a norma dell'art. 7 della L.R. 71/78.

La Commissione Edilizia è così composta da:

1) Il Responsabile dell'area Tecnica che la presiede;

2) Il Coordinatore sanitario del servizio di Igiene Pubblica della U.S.L.;

- 
- 3) Un esperto in geologia;
 - 4) Un esperto in materie giuridiche;
 - 5) Un ingegnere iscritto al relativo Albo professionale;
 - 6) Un architetto iscritto al relativo Albo professionale;
 - 7) Un geometra iscritto al relativo Albo professionale;
 - 8) Un dipendente dell'Ufficio Tecnico con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto.

I membri elettivi della Commissione durano in carica per tutta la durata del mandato e sono rieleggibili.

Essi saranno considerati dimissionari se assenti ingiustificati per tre sedute consecutive.

I membri elettivi dimissionari saranno sostituiti da altri membri, da eleggersi con le stesse modalità.

Il Responsabile dell'Area Tecnica può invitare a partecipare ai lavori della Commissione, con voto consultivo, esperti in materia specifica, con incarico limitato alle sedute cui sono invitati.

Il parere va espresso con voti a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART.6

La Commissione edilizia è presieduta dal Responsabile dell'Area Tecnica.

La Commissione si riunirà, su convocazione del responsabile dell'Area Tecnica, una volta al mese ed, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario.

La funzione di Segretario della Commissione sarà disimpegnata da un dipendente dell'Ufficio tecnico designato dal Sindaco.

Il Segretario redige i verbali su appositi registri con le pagine numerate e provvede ad annotare il parere della Commissione su domande e grafici esaminati.

I verbali dovranno essere firmati dal presidente e dai membri presenti della Commissione e controfirmati dal Segretario.

Le sedute sono valide con l'intervento di almeno quattro componenti la Commissione aventi diritto di voto.

L'invito della riunione della Commissione deve essere reso ai partecipanti con almeno 48 ore di anticipo.

Le decisioni verranno prese a maggioranza semplice di voti, espressi in maniera palese.

Quando la Commissione abbia a trattare argomenti che interessano direttamente uno dei suoi componenti, questo, se presente, deve denunciare tale sua condizione e non deve assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativo all'argomento stesso.

Dell'osservanza di questa prescrizione deve essere presa nota a verbale.

La Commissione ha facoltà di sentire i progettisti per avere chiarimenti ulteriori sui progetti sottoposti.

In tal caso i progettisti dovranno allontanarsi prima della votazione.

A ciascun componente della Commissione spetta un compenso per seduta determinato dal Consiglio Comunale secondo le disposizioni di leggi vigenti."

Considerato che:

- Le procedure attivate dal Comune al fine dell'acquisizione dell'approvazione delle modifiche agli artt. 5 e 6 del R.E.C. sono regolari.

- La proposta modifica al REC appare giustificata dalla necessità di adeguare la composizione della CEC alle vigenti norme in materia ed in coerenza a quanto contenuto nei pareri rilasciati in materia da questo Dipartimento (Servizio Affari Generali) con prot. n. 27618 e 27622 del 13/4/2006, con i quali viene chiarito che, come per altro stabilito nella circolare del Ministero dell'Interno n. 1/05 del 27/4/2005, non è più consentita, dall'assetto normativo attuale, la presenza di organi politici nella CEC deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni edilizie.



Il testo proposto pertanto può ritenersi condivisibile tuttavia si ritiene dover prescrivere la seguente integrazione all'art. 5, comma 2, e ciò in coerenza a quanto contenuto nella Circolare n. 1/99/DRU, 5443 del 23/4/1999, nella quale è stato trascritto, per estratto, sia con riguardo all'ambito di applicazione, che sulle autorità che sono chiamate a pronunciarsi in seno alla Commissione edilizia, il parere n. 1263 del 19/1/1998 della Sezione consultiva del CGA per la Regione Siciliana:
 "9) Un perito industriale nel caso in cui la Commissione debba trattare progetti di alloggi delle cooperative edilizie previsti dalla L.R. n. 25/97"
 Per tutto quanto sopra si è del

parere
 che le modifiche agli art. 5 e 6 del REC, adottate dal Consiglio Comunale di Calatabiano con deliberazione n. 47 del 28/12/2009, siano meritevoli di approvazione con la prescritta integrazione di cui ai superiori considerata.

RITENUTO di poter condividere il superiore parere
RILEVATO che la procedura seguita è conforme alla legge;

DECRETA

ART. 1) Ai sensi dell'art.5 della L.R. 71/78, in conformità al parere n° 01 del 28/7/2010 reso dall'Unità Operativa 4.2/DRU di questo Assessorato, sono approvate, con le prescrizioni di cui al superiore parere, le modifiche, adottate con delibera consiliare n. 47 del 28/12/2009, agli art. 5 e 6 del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Calatabiano approvato con D. Dir. n. 1379 del 24/11/2003.

ART. 2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono timbrati da questo Assessorato:

1. Parere n. 1 del 28/7/2010 dell'U.O. 4.2/DRU;
2. Delibera n. 47 del 28/12/2009 del Consiglio Comunale di Calatabiano.

ART. 3) Il Comune di Calatabiano resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li **02 AGO. 2010**



IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM
 (Dott. Sergio Gelardi)

IL DIRIGENTE DELL'U.O.
 (arch. Rosa Anna Maggio)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 (ing. Mauro Velaci)